



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 APRILE 2025, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 15 APRILE 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

**MAIRE - Società per azioni**

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma

Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano

Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

## **Argomento 8 all'ordine del giorno**

### **8. Conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria di MAIRE S.p.A. (di seguito “**MAIRE**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito al conferimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del gruppo MAIRE per il periodo 2025-2027 e alla determinazione del relativo corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Come noto, in data 10 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (il “**Decreto**”) con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2022/2464/UE, nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive*.

Il Decreto – abrogando la normativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 – ha sostituito l’obbligo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario (c.d. “**DNF**”) previsto per alcuni soggetti, tra i quali le società quotate come MAIRE, con l’obbligo di includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità che dovrà essere consolidata (nel caso di MAIRE) e dovrà contenere le informazioni richieste dal Decreto medesimo.

Pertanto, a decorrere dall’esercizio in corso che chiuderà al 31 dicembre 2024, MAIRE è obbligata a includere in apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui dette questioni influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Detta rendicontazione dovrà essere redatta dall’organo amministrativo in conformità agli *standard* di rendicontazione adottati dalla Commissione europea (*European Sustainability Reporting Standards – “ESRS”*).

L’art. 8 del Decreto prevede che la rendicontazione di sostenibilità debba essere oggetto di un’attestazione di conformità – da esprimersi con la relazione di cui all’art. 14-*bis* del D. Lgs. n. 39/2010 – da parte del “revisore della rendicontazione di sostenibilità” che può essere la medesima società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio oppure un diverso revisore legale/società di revisione appositamente abilitato/a allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.

Ai sensi del nuovo art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Decreto, l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'assemblea che determina anche il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e, per le società che, come MAIRE, si qualificano quali "Enti di Interesse Pubblico" ai sensi D. Lgs. n. 39/2010, può essere rinnovato per non più di due volte. L'incarico può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi.

Si precisa che in relazione al conferimento di tale incarico non trova applicazione la procedura di selezione prevista dall'art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

L'art. 18 del Decreto prevede, in via transitoria, la possibilità che gli incarichi di attestazione della DNF, conferiti nel vigore della disciplina previgente, rimangano validi fino alla scadenza concordata anche ai fini dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità; la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla suddetta norma transitoria, ha deciso di proseguire con l'incarico di attestazione della DNF consolidata già attribuito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. - società incaricata anche della revisione legale dei conti di MAIRE per gli esercizi 2016-2024 - fino alla scadenza concordata e dunque anche ai fini dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata riferita all'esercizio 2024, aggiornando - a seguito dell'approvazione a tal fine rilasciata in data 17 settembre 2024 dal Collegio Sindacale della Società - gli onorari da corrispondersi a PricewaterhouseCoopers S.p.A. in ragione delle attività che quest'ultima dovrà svolgere in relazione alla rendicontazione di sostenibilità del gruppo MAIRE riferita all'esercizio 2024.

Si rende dunque necessario conferire, ai sensi del Decreto, un nuovo incarico di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata per il triennio successivo all'esercizio 2024.

Ciò premesso, il Collegio Sindacale in data 24 febbraio 2025 ha formulato, ex art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 39/2010 la propria proposta di conferire l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità consolidata di MAIRE per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., società già incaricata della revisione legale dei conti di MAIRE per gli esercizi 2025-2033, come da delibera dell'Assemblea della Società del 17 aprile 2024.

\*\*\*

Preso atto della proposta del Collegio Sindacale, allegata alla presente relazione onde formare parte integrante e sostanziale della stessa, si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni.

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MAIRE S.p.A.,*

- *preso atto della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 125/2024 in merito all’obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità e di sottoporla ad attestazione di conformità da parte di un/una revisore legale/società di revisione;*
- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale circa il conferimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del gruppo MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.,*

***delibera***

- *di conferire l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del gruppo MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni, ivi incluso il corrispettivo spettante alla società di revisione unitamente ai criteri per il relativo adeguamento in corso di mandato, di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato in carica pro tempore, per provvedere, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto sopra deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e/o necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.”*

Roma, 4 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)

**Proposta motivata del Collegio Sindacale di MAIRE S.p.A. per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del corrispettivo**

**1. Premessa**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria di MAIRE S.p.A. (di seguito “**MAIRE**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 14 aprile 2025, in prima convocazione, e per il giorno 15 aprile 2025, in seconda convocazione, è chiamata a deliberare, tra l'altro, in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2025-2027 e alla determinazione del relativo corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Come noto, in data 10 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (il “**Decreto**”) con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2022/2464/UE, nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive*.

Il Decreto – abrogando la normativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 – ha sostituito l'obbligo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario (c.d. “**DNF**”) previsto per alcuni soggetti, tra i quali le società quotate come MAIRE, con l'obbligo di includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità che dovrà essere consolidata (nel caso di MAIRE) e dovrà contenere le informazioni richieste dal Decreto medesimo.

Pertanto, a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, MAIRE è obbligata a includere in apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del Gruppo MAIRE (il “**Gruppo**”) sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento del Gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Detta rendicontazione dovrà essere redatta dall'organo amministrativo in conformità agli *standard*

di rendicontazione adottati dalla Commissione europea (*European Sustainability Reporting Standards – “ESRS”*).

L'art. 8 del Decreto prevede che la rendicontazione di sostenibilità debba essere oggetto di un'attestazione di conformità – da esprimersi con la relazione di cui all'art. 14-*bis* del D.Lgs. n. 39/2010 – da parte del “revisore della rendicontazione di sostenibilità”.

L'art. 18 del Decreto prevede, in via transitoria, la possibilità che gli incarichi di attestazione della DNF, conferiti nel vigore della disciplina previgente, rimangano validi fino alla scadenza concordata anche ai fini dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità; la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla suddetta norma transitoria, ha deciso di proseguire con l'incarico di attestazione della DNF consolidata già attribuito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. – società incaricata anche della revisione legale dei conti di MAIRE per gli esercizi 2016-2024 – fino alla scadenza concordata e dunque anche ai fini dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata riferita all'esercizio 2024, aggiornando - a seguito di approvazione a tal fine rilasciata in data 17 settembre 2024 dal Collegio Sindacale della Società - gli onorari da corrispondersi a PricewaterhouseCoopers S.p.A. in ragione delle attività che quest'ultima dovrà svolgere in relazione alla rendicontazione di sostenibilità del gruppo MAIRE riferita all'esercizio 2024.

Si rende dunque necessario conferire, ai sensi del Decreto, un nuovo incarico di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata per il triennio successivo all'esercizio 2024.

## **2. Contesto normativo di riferimento**

Con riguardo alla nomina del soggetto incaricato a rilasciare tale attestazione, il nuovo art. 13, comma 2-*ter*, del D.Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Decreto, prevede che l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità sia conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'Assemblea che determina anche il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Pertanto, il Collegio Sindacale è chiamato a sottoporre agli Azionisti la propria proposta di conferimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità con determinazione dei relativi corrispettivi (lo “**Incarico**”).

Come anticipato, l’Incarico ha ad oggetto il rilascio dell’attestazione, da esprimersi con la relazione di cui all’art. 14-*bis* del D.Lgs. n. 39/2010, della conformità della rendicontazione di sostenibilità (*i*) alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, e (*ii*) all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del Reg. (UE) 2020/852 (la “**Attestazione**”).

Si precisa che, allo stato attuale, l’Incarico non include le procedure di esame limitato circa la conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità consolidata di cui all’art. 4, comma 10 del Decreto che potranno comunque essere oggetto di specifica proposta di integrazione del suddetto Incarico a seguito dell’emanazione delle disposizioni relative al formato unico elettronico di comunicazione (c.d. “EEF”) e alla relativa marcatura.

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto, l’Incarico può essere conferito alla medesima società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio oppure a un diverso revisore legale/società di revisione appositamente abilitato/a allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Il Decreto precisa che, qualora l’Incarico venga affidato a una società di revisione legale, l’Attestazione deve essere redatta e firmata da un soggetto, al suo interno, che sia in possesso della qualifica di revisore della rendicontazione di sostenibilità (art. 8, comma 3, del Decreto).

Inoltre, per le società che, come MAIRE, si qualificano quali “Enti di Interesse Pubblico” ai sensi D. Lgs. n. 39/2010 (“**EIP**”), il nuovo art. 17 del medesimo D. Lgs. n. 39/2010, impone al revisore della rendicontazione di sostenibilità gli obblighi in materia di indipendenza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 537/2014 (c.d. *cooling in*).

L’Incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’Incarico e, per le società che, come MAIRE, si qualificano quali EIP, può essere rinnovato per non più di due volte. L’Incarico può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi.

Si precisa che in relazione al conferimento dell’Incarico non trova applicazione la procedura di selezione prevista dall’art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014 per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti.

### **3. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità individuato**

La Società e il Collegio Sindacale di MAIRE hanno valutato positivamente l’opportunità offerta dalla nuova normativa di attribuire l’Incarico alla stessa società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.

È stato dunque richiesto a Deloitte & Touche S.p.A. (“**Deloitte**”), società già incaricata della revisione legale dei conti di MAIRE per gli esercizi 2025-2033 come da delibera dell’Assemblea della Società del 17 aprile 2024, di formulare un’offerta avente a oggetto l’attività dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di MAIRE per il triennio 2025-2027 (la “**Offerta Deloitte**”).

Il Collegio Sindacale ha analizzato l’Offerta ricevuta da Deloitte in data 17 febbraio 2025 che, in conformità alle previsioni del Decreto, ha ad oggetto i servizi professionali finalizzati allo svolgimento dell’esame limitato della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità predisposta dal Gruppo sulla base degli “*European Sustainability Reporting Standards*”, in particolare attraverso diverse fasi:

- 1) attività preliminari e di comprensione/pianificazione;
- 2) esecuzione e valutazione delle procedure, e
- 3) conclusione ed emissione della relazione di attestazione.

Ai fini dello svolgimento dell’incarico, Deloitte propone un approccio integrato, con la costruzione di *team* multidisciplinari. La stessa si potrà avvalere della collaborazione di una estesa rete di *Subject Matter Expert* interni al *network* Deloitte, con specifiche competenze nelle diverse tematiche ambientali e sociali, in base alla complessità o atipicità; potrà, inoltre, avvalersi, se necessario, di consulenti esterni in materie specialistiche.

I corrispettivi stimati per lo svolgimento delle attività professionali oggetto dell’Offerta Deloitte, sulla base di una previsione di impegno complessivo pari a circa 3.000 ore, ammontano a Euro 280.000 per ciascun anno di revisione, al netto di incrementi ISTAT, di IVA, delle spese vive e del contributo di vigilanza Consob dove richiesto dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, la suddetta società di revisione ha individuato quale responsabile dell'Icarico Francesco Legrottaglie, nella qualità di Partner di Deloitte.

In data 17 febbraio 2025, Deloitte ha confermato con apposita dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge ai fini dell'assunzione dell'Icarico.

#### **4 Le considerazioni del Collegio Sindacale**

Tenuto conto delle dimensioni e della complessità di MAIRE e del Gruppo, il Collegio Sindacale raccomanda che l'Icarico sia affidato alla stessa società incaricata della revisione legale dei conti di MAIRE.

Ciò consentirebbe una maggior efficienza nello svolgimento dell'Icarico e nell'organizzazione dello stesso, garantendo un più agile e continuativo scambio di informazioni tra il *team* responsabile della revisore del bilancio e quello responsabile della *limited assurance* sulla rendicontazione di sostenibilità, favorendo sia il coordinamento tra gli stessi in quanto appunto appartenenti alla stessa entità, e così evitando duplicazioni di attività e/o inefficienti sovrapposizioni, sia il coordinamento con le altre funzioni e/o organi coinvolti nel sistema di controllo interno di MAIRE.

Nondimeno, il medesimo soggetto incaricato della revisione legale appare il soggetto più idoneo allo svolgimento dell'Icarico anche in relazione alle sinergie che derivano dal lavoro svolto nell'ambito della revisione legale della Società e del Gruppo MAIRE.

Si evidenzia inoltre che, nell'ambito della procedura di selezione ex art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014 per l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033, era già stato valutato come elemento di interesse e di utilità la multi-disciplinarietà del *team climate & sustainability* di Deloitte che, oltre alle competenze di *assurance* e di *reporting*, ha maturato esperienze specialistiche su progetti operativi e sviluppi tecnologici in aree di *focus* per il Gruppo MAIRE, quali cambiamento climatico, *carbon neutrality*, ed economia circolare.

Infine, sulla base delle considerazioni svolte dal Collegio Sindacale sulle condizioni economiche di servizi comparabili offerti sul mercato (incluso il compenso da corrispondere all'attuale revisore legale dei conti della Società per l'espletamento di analogo incarico), si ritiene che affidare l'Icarico allo stesso revisore del bilancio rappresenti una scelta economicamente valida per la Società.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Considerato quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale, valutato il contenuto dell'Offerta Deloitte nonché l'adeguatezza del relativo corrispettivo e verificata la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo Deloitte & Touche S.p.A., ex art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 39/2010, all'unanimità

### **PROPONE**

all'Assemblea degli azionisti di MAIRE di conferire l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità consolidata di MAIRE per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. – società già incaricata della revisione legale dei conti di MAIRE per gli esercizi 2025-2033 come da delibera dell'Assemblea della Società del 17 aprile 2024 – secondo i contenuti, i termini e le condizioni indicati nell'Offerta Deloitte per un corrispettivo annuo pari a Euro 280.000 (al netto di incrementi ISTAT, di IVA, delle spese vive e del contributo di vigilanza Consob dove richiesto dalla normativa), per una previsione di impegno complessivo pari a circa 3.000 ore, inclusi i criteri per il relativo adeguamento in corso di mandato, il tutto come riportato nell'Allegato A alla presente proposta.

Milano, 24 febbraio 2025

Per conto del Collegio Sindacale

Il Presidente

Francesco Fallacara



*PROPOSTA PER  
SERVIZI PROFESSIONALI*

**Maire S.p.A.**

17 febbraio 2025

Spettabile  
Maire S.p.A.  
Viale Castello della Magliana 27,  
00148 Roma

*Alla cortese attenzione del Dott. Fabrizio Di Amato, Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Spettabile  
Maire S.p.A.  
Viale Castello della Magliana 27,  
00148 Roma

*Alla cortese attenzione del Dott. Francesco Fallacara, Presidente*

Egregi Signori, Gentili Signore,

facciamo seguito alla Vostra richiesta per sottoporVi, con la presente, la nostra proposta (di seguito anche la “Lettera di Incarico”) per lo svolgimento dell’esame limitato (“*limited assurance engagement*”) della rendicontazione consolidata di sostenibilità (di seguito anche “*Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità*”) di Maire S.p.A. (di seguito anche la “Società”) e sue controllate (il “Gruppo Maire” o il “Gruppo”) per il triennio 2025 – 2027 ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2002/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”, in vigore dal 25 settembre 2024 (nel seguito anche il “D. Lgs. 125/2024” o semplicemente il “Decreto”).

## OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

### Oggetto dell’incarico

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 125/2024 sono state recepite nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o “*CSRD*”) in relazione all’obbligo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità in conformità ai principi di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea (gli “*European Sustainability Reporting*

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.688.930,00 i.v.

Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informatica completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

© Deloitte & Touche S.p.A.

*Standards*"). Il Decreto ha abrogato il precedente Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 che disciplinava gli obblighi in tema di dichiarazione di carattere non finanziario.

In particolare le imprese incluse nell'ambito di applicazione del Decreto sono soggette agli obblighi di rendicontazione individuale di sostenibilità ai sensi dell'art. 3 del Decreto o, per i gruppi di grande dimensione agli obblighi di rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 4 del Decreto.

Ai soggetti rientranti nelle summenzionate disposizioni è altresì richiesto che nella rendicontazione di sostenibilità siano fornite le informazioni di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 (di seguito anche "Regolamento Tassonomia").

Infine, le imprese soggette ai nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità sono tenute a redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico unico di comunicazione (*ESEF – European Single Electronic Format*) previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione ("Regolamento ESEF") e a marcare la rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'art. 8 del Regolamento Tassonomia, conformemente a tale formato elettronico. La normativa è tuttora in via di definizione: le regole di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, ivi inclusa la marcatura delle informazioni di cui all'art. 8 del Regolamento Tassonomia, saranno introdotte nel contesto normativo europeo attraverso l'emendamento all'attuale Regolamento ESEF, da adottarsi con atto della Commissione Europea sulla base della proposta da parte dello *European Securities and Markets Authority* ("ESMA").

Gli artt. 8 del Decreto e 14-bis del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ("D. Lgs. 39/2010"), come modificato dall'art. 9 del Decreto medesimo, introducono un obbligo di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità basata su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità:

- i) della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- ii) dell'obbligo di marcatura di cui agli artt. 3, comma 11, e 4, comma 10, del Decreto; e
- iii) degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852.

In tale contesto, ci avete richiesto i servizi professionali oggetto della presente Lettera di Incarico finalizzati allo svolgimento dell'esame limitato della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità predisposta dal Gruppo sulla base degli "*European Sustainability Reporting Standards*".

L'incarico oggetto della presente proposta comporterà lo svolgimento delle attività riportate nel successivo paragrafo "Modalità di svolgimento dell'incarico", con la finalità di esprimere le nostre conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità di cui all' art. 4 del Decreto:

- a quanto richiesto dalle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione
- all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Allo stato attuale l'incarico non includerà invece le procedure di esame limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità all'obbligo di marcatura di cui agli artt. 3, comma 11, e 4, comma 10, del

Decreto in pendenza della definizione del quadro regolamentare di riferimento della conseguente entrata in vigore delle relative disposizioni.

### Modalità di svolgimento dell’incarico

Tenuto conto del nuovo contesto normativo sopra richiamato e della natura dell’incarico, le attività di esame limitato saranno svolte in conformità ai principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 26-bis, par. 3 della Direttiva 2006/43/CE.

Fino all’adozione di tali principi da parte della Commissione Europea, l’attività di attestazione sarà svolta in conformità al principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità “Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)” (qui di seguito “Principio di attestazione”) adottato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato RR n. 13 del 30 gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

L’approccio adottato per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità si basa sul “*Deloitte ESG Assurance Approach*” che costituisce la metodologia che il network Deloitte ha sviluppato a livello globale per gli incarichi di *limited assurance* in relazione all’informativa ESG, inclusi gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

L’approccio metodologico di Deloitte è strutturato in fasi; le procedure dipendono dal giudizio professionale del revisore e comprenderanno interviste e discussioni con il personale della Direzione della Società e, ove ritenuto opportuno, di altre entità del Gruppo, effettuando limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la valutazione delle rilevanza, la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di sostenibilità, l’acquisizione di documentazione di supporto al fine di verificarne la coerenza con le evidenze disponibili e, con riferimento alle informazioni quantitative e qualitative, includeranno lo svolgimento di procedure analitiche e di limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione e presentazione dei dati.

Nel seguito viene riportato il dettaglio delle principali procedure che svolgeremo ai fini dell’espletamento del presente incarico per ciascuna fase identificata.

#### 1) Attività preliminari e di comprensione/pianificazione

Le nostre attività, da svolgersi prima della chiusura dell’esercizio, includono, tra le altre, le seguenti principali procedure:

- Comprensione del modello di business, delle strategie del Gruppo e del contesto in cui opera con riferimento alle questioni di sostenibilità;
- Comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative incluse nella Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, ivi inclusa l’analisi del perimetro di rendicontazione;
- Comprensione del processo posto in essere dal Gruppo per l’identificazione e la valutazione degli impatti, rischi ed opportunità rilevanti, in base al principio di doppia rilevanza, in relazione alle questioni di sostenibilità;

- Comprensione del processo posto in essere dal gruppo per identificare le attività economiche ammissibili e determinarne la natura allineata in base alle previsioni del Regolamento Tassonomia;
- Identificazione dell’informativa nella quale è probabile che esista un rischio di errore significativo;

### 2) *Esecuzione e valutazione delle procedure*

Le procedure di risposta ai rischi di errore significativo identificati nella fase preliminare sono definite in base al nostro giudizio professionale e comprendono colloqui, prevalentemente con il personale del Gruppo responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

Nell’ambito di tali procedure potranno altresì essere effettuate, nella misura in cui ritenuto necessario sulla base del nostro giudizio professionale, talune “site visit” presso le sedi produttive del Gruppo, che saranno selezionate in base all’attività svolta, al contributo alle metriche quantitative e agli indicatori di prestazione a livello consolidato e alla loro ubicazione, al fine di ottenere informazioni dai relativi responsabili e per acquisire riscontri documentali circa la corretta applicazione dei metodi di calcolo utilizzati per tali dati e informazioni. Tali “site visit” potranno essere effettuate direttamente da noi o da altre società aderenti al nostro network.

### 3) *Conclusione ed emissione della relazione di attestazione*

Tali procedure, svolte nella fase finale dell’incarico, includono in particolare:

- le attività di *quality review*,
- l’ottenimento della lettera di attestazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società, sulla correttezza e completezza delle informazioni indicate nella Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità e di quelle a noi fornite ai fini dello svolgimento del nostro lavoro
- l’emissione della nostra relazione.

Il nostro lavoro non potrà essere utilizzato per evidenziare o far valere errori, frodi o azioni illegali.

Nell’eventualità, ad oggi non prevedibile, che si dovessero presentare circostanze tali da impedire il completamento delle attività oggetto della presente, sarà nostra cura comunicarVelo con la massima tempestività al fine di darVi modo di valutare la possibilità di identificare opportuni approcci alternativi. Peraltro, se durante il corso del nostro lavoro dovessero venire alla nostra attenzione aspetti che richiedessero lo svolgimento di ulteriori procedure o l’estensione delle stesse, affronteremo con Voi la questione tempestivamente, al fine di concordare eventuale ulteriore lavoro da svolgere.

L’esame limitato della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, come sopra definita, può portare all’attenzione del revisore problematiche significative riguardanti la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, ma non fornisce la sicurezza che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere da un esame completo. Inoltre, a causa dei limiti insiti sia nelle procedure descritte sia in ogni sistema di controllo interno, permane un inevitabile rischio che alcune eventuali problematiche, anche significative, possano non essere individuate.

Nello svolgimento dell'incarico Deloitte propone un approccio integrato, con la costituzione di team multidisciplinari e si potrà avvalere della collaborazione di una estesa rete di *Subject Matter Expert* interni al Network Deloitte, con specifiche competenze nelle diverse tematiche ambientali e sociali. In base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle ambientali, informatiche e legali, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

### **Accesso alla documentazione**

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, come sopra indicato, è necessario che la Società ci consegni una copia della Rendicontazione di sostenibilità sottoscritta dal legale rappresentante. È inoltre necessario che ci venga consentito di avere accesso ai documenti (sia su formato cartaceo che elettronico) e ad ogni altra elaborazione ed informazione utile per l'esecuzione del lavoro, anche tramite colloqui con le persone di riferimento (dipendenti e/o collaboratori esterni).

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone di riferimento, potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure con effetti conseguenti nella formulazione della Relazione (come nel seguito definita) ovvero sui tempi di emissione della stessa.

### **ATTESTAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

La responsabilità della predisposizione e trasmissione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ai sensi del Decreto, compete agli Amministratori della Società.

È inoltre responsabilità degli Amministratori della Società istituire e mantenere un sistema di controllo interno in grado di consentire la redazione di una Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità che non contenga errori significativi, anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Compete altresì agli Amministratori e alla Direzione la responsabilità di fornirci:

- accesso a tutte le informazioni pertinenti per la redazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità di cui siano a conoscenza, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
- ulteriori informazioni che possiamo loro richiedere ai fini dello svolgimento del presente incarico;
- la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi.

Al termine del nostro lavoro, richiederemo agli Amministratori una lettera di attestazione sottoscritta dal legale rappresentante anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione.

Data l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della Società hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il suo personale da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto di questa proposta a seguito di false informazioni e attestazioni fornite dai Vostri Amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori in genere.

## **LIMITI DELL'INCARICO**

La nostra attività in relazione alla presente Lettera di Incarico consisterà nello svolgimento delle attività richiamate nel paragrafo “Modalità di svolgimento dell’incarico”

Un esame limitato comporta un'estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un esame completo secondo e, conseguentemente, non consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Date la natura e la finalità dell’incarico, resta inteso che non svolgeremo riscontri e verifiche volte a valutare l’adeguatezza e l’effettiva operatività del sistema di controllo interno sottostante alla preparazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità. Conseguentemente, non esprimeremo alcun giudizio o conclusione in ordine all’adeguatezza e affidabilità del sistema di controllo interno della Società del Gruppo.

## **DOCUMENTI FINALI**

Al termine del lavoro emetteremo la nostra relazione ai sensi dell’art. 14 bis del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (la “Relazione”), indirizzata agli Azionisti della Società.

Le conclusioni della Relazione riporteranno se sulla base del lavoro svolto, non siano pervenuti alla nostra attenzione, elementi tali da farci ritenere che:

- la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità del gruppo Maire non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34/UE (gli ESRS);
- le informazioni contenute nella Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020.

Le conclusioni potranno dover essere modificate in specifiche circostanze in relazione a limitazioni e/o eccezioni riscontrate nel corso dell’esecuzione delle procedure.

Eventuali traduzioni in altre lingue della Relazione dovranno essere effettuate direttamente da noi.

## **CORRISPETTIVI**

La determinazione dei nostri onorari per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente proposta si basa su di una stima dei tempi di lavoro per ciascuna categoria professionale e delle relative tariffe orarie.

Sulla base di una previsione di impegno complessivo pari a circa 3.000 ore, il corrispettivo per l'attività da svolgersi in relazione alle procedure descritte nella presente lettera di incarico ammonta a **EURO 280.000** per ognuno degli esercizi di riferimento della presente Lettera d’Incarico.

La stima dei nostri corrispettivi è basata sul presupposto che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di tutti i dati, documenti ed elaborazioni che si renderanno necessari per l'effettuazione delle nostre verifiche, nonché sul presupposto che il nostro personale possa usufruire dell'assistenza necessaria per affrontare e risolvere i problemi connessi all'esecuzione dell'incarico assegnatoci.

I corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto di IVA, delle spese vive e del contributo di vigilanza CONSOB dove richiesto dalla normativa.

In particolare, le spese vive saranno riaddebitate in base alla normativa vigente e dietro presentazione, se richiesto da Voi, di copia della relativa documentazione di supporto.

Le spese di trasferta sul territorio nazionale e relative alle cd. "site visit" saranno rimborsate a consuntivo esclusivamente per le attività da svolgere, in connessione all'incarico di revisione, presso siti diversi dalla sede della Società.

La fatturazione degli onorari avverrà secondo le seguenti modalità: 50% all'inizio dell'attività di verifica, 45% all'inizio della fase di verifica svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

Il pagamento dovrà essere effettuato a presentazione delle fatture.

## AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Gli onorari precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

Se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente proposta quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione del Gruppo, cambiamenti nel quadro normativo di riferimento, quale ad esempio l'entrata in vigore delle disposizioni relative al formato elettronico unico di comunicazione (*ESEF – European Single Electronic Format*) e alla relativa marcatura, nonché cambiamenti nei principi di rendicontazione ESRS o nei principi di attestazione, quale l'adozione dei principi di attestazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 26-bis, par. 3 della Direttiva 2006/43/CE, o altre casistiche che richiedano ulteriori procedure di verifica o obblighi supplementari attinenti lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta, provvederemo a comunicarVi le integrazioni conseguenti dei corrispettivi.

Inoltre, gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di dicembre 2025) e decorrerà dall'attività di verifica relativa all'esercizio 2026.

## **LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO**

La presente Lettera di Incarico, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi.

Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

## **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nel presente paragrafo, per "Disciplina in materia di protezione dei dati personali" s'intendono: (i) il Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"); e (ii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile.

I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nel presente paragrafo e nella Disciplina in materia di protezione dei dati personali:

- “dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come definiti nell’art. 4 del GDPR. I dati personali che rispettivamente Deloitte & Touche S.p.A., la Società e il Gruppo trattano possono includere altresì dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, oggetto dell’art. 10 del GDPR, e dati di particolari categorie oggetto dell’art. 9 del GDPR;
- “persona interessata”: una persona fisica identificata o identificabile. Gli interessati i cui dati personali sono trattati da Deloitte & Touche S.p.A., dalla Società e dal Gruppo possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo della Società (o delle società del Gruppo) oppure di terze imprese ove l’incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di dati personali di tali soggetti;
- “titolare del trattamento”: Deloitte & Touche S.p.A. e la Società che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri;
- “responsabile del trattamento”: il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Sia la Società che Deloitte & Touche S.p.A. saranno da considerarsi titolari del trattamento in relazione ai dati personali divulgati a Deloitte & Touche S.p.A. da o per conto della Società o del Gruppo.

Sia la Società che Deloitte & Touche S.p.A. adempieranno gli obblighi previsti per il titolare del trattamento ai sensi della Disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ai dati personali da ciascuno rispettivamente trattati nell'ambito dei servizi oggetto della presente Lettera di Incarico.

La Società s'impegna (e farà in modo che tutte le entità del Gruppo s'impegnino) a trasmettere a Deloitte & Touche S.p.A. i dati personali lecitamente, secondo quanto previsto dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali, per le finalità descritte nel presente paragrafo. La Società si impegna a manlevare e tenere indenne Deloitte & Touche S.p.A. da qualsiasi pretesa avanzata da persone interessate in relazione all'eventuale violazione del presente paragrafo da parte della Società o del Gruppo.

La Società si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Deloitte & Touche S.p.A. tratterà i dati personali come ragionevolmente necessario ai fini della prestazione dei servizi oggetto della presente Lettera di Incarico, degli adempimenti che su di essa gravano in virtù di leggi, regolamenti e/o comunicazioni da parte di autorità competenti ovvero per altre opportune finalità interne (anche in relazione a profili amministrativi ovvero di controllo della qualità). Deloitte & Touche S.p.A. potrà comunicare i dati personali al proprio interno e ai soggetti terzi indicati nel successivo paragrafo "Riservatezza" ovvero ad altri soggetti, anche con sede in paesi al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che tale comunicazione: (i) risulti coerente con le finalità indicate nel presente paragrafo; e (ii) sia conforme alla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le parti convengono che, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, la Società si impegna a fornire all'interessato, nel momento in cui ne ottiene i dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 13 del GDPR.

## **RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- Soci, personale professionale (dipendente e non) e personale indiretto di supporto appartenenti a tutte le società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell'incarico e nelle nostre procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A. sono soggetti alle procedure interne in materia di confidenzialità e riservatezza delle informazioni.
- Autorità di vigilanza, italiane o estere.

- Autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge.
- Altre società di revisione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, e associazioni di categoria nell'ambito dello svolgimento delle procedure di controllo qualità. In questi casi provvederemo ad ottenere il Vostro preventivo consenso scritto.

Per le finalità dell'incarico prospettatoci, desideriamo informarVi che i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno in seguito comunicati saranno utilizzati ai soli fini dei servizi oggetto della presente Lettera di Incarico.

Qualora la Vostra Società risulti soggetta al Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Regolamento sugli abusi di mercato"), al fine dell'espletamento dell'incarico di revisione potremmo venire a conoscenza di alcune informazioni rientranti nella nozione di cui all'art. 7 del medesimo (cosiddette "Informazioni Privilegiate"). Le Informazioni Privilegiate cui la nostra società avrà accesso saranno oggetto dei predetti impegni di riservatezza da parte nostra, restando altresì inteso che i terzi cui le dovessimo comunicare saranno tenuti all'obbligo di riservatezza.

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività oggetto del presente incarico, sono di proprietà di Deloitte & Touche S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla Privacy.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di risk management del network internazionale di Deloitte & Touche S.p.A.. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. Tutti gli Amministratori e dipendenti della nostra società sono tenuti alla riservatezza e al segreto professionale secondo quanto richiesto dall'articolo 9-bis del Decreto, nonché al rispetto del relativo principio di riservatezza previsto dal Codice Etico Italia emanato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 20 novembre 2018. Nei casi in cui per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio delle attività oggetto della presente Lettera di Incarico. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento della nostra attività può rendere più difficile, più costose e, in alcuni casi, impossibili le attività oggetto della presente Lettera di Incarico.

L'accettazione della presente proposta di incarico comporta il Vostro consenso affinché da parte nostra si possa accedere ai - e utilizzare i - dati che ci saranno necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Lettera di Incarico.

La Vostra Società accetta che: (i) Deloitte & Touche S.p.A. e la Società possano corrispondere o trasmettere documentazione per e-mail via Internet salvo espressa richiesta in senso contrario da parte Vostra, (ii) nessuna delle parti ha il controllo sull'effettuazione, attendibilità, validità o sicurezza delle e-mail via Internet, e (iii) Deloitte & Touche S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, spesa o inconveniente risultante dalla perdita, ritardo, intercettazione, danneggiamento,

o alterazione di ogni e-mail provocata per qualunque ragione oltre il ragionevole controllo di Deloitte & Touche S.p.A..

La Società autorizza Deloitte & Touche S.p.A. ad avvalersi di una o più Entità del network Deloitte, incluse quelle operanti all'estero, anche ai fini della gestione e dell'assistenza nell'utilizzo di determinate tecnologie utilizzate da Deloitte & Touche S.p.A. nell'esecuzione dei servizi professionali previsti nella presente proposta. Ai fini del presente accordo, "Entità del network Deloitte" indica Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società a responsabilità limitata di diritto inglese ("DTTL"), il suo network di member firm e le entità ad esse correlate. Resta tuttavia inteso che il presente accordo è stipulato esclusivamente tra la Società e Deloitte & Touche S.p.A., e la Società prende atto che il rapporto intercorre esclusivamente con Deloitte & Touche S.p.A.. Pertanto, nei limiti in cui è consentito dalla legge: (1) nessuna delle Entità del network Deloitte (diverse da Deloitte & Touche S.p.A.) avrà alcuna responsabilità nei confronti della Società in relazione ai servizi professionali oggetto della presente proposta; e (2) la Società non instaurerà azioni o procedimenti di alcun tipo (di natura contrattuale, extracontrattuale, violazione di obblighi previsti dalla legge, o qualsivoglia ulteriore azione, ivi inclusi, ma non limitatamente a reclami per negligenza) in relazione a, o in connessione con, il presente accordo o i servizi professionali previsti nello stesso nei confronti di alcuna delle Entità del network Deloitte (diverse da Deloitte & Touche S.p.A.).

## ALTRI ASPETTI

### Antiriciclaggio

Deloitte & Touche S.p.A. è destinataria dei seguenti obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (il **"Decreto Antiriciclaggio"**) e successive modificazioni:

- a) identificare e verificare l'identità del Cliente;
- b) verificare per il rappresentante legale o, se diverso, per il firmatario della proposta di servizi professionali, l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dal Cliente, dai quali risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico o la legale rappresentanza;
- c) identificare e verificare l'identità del "titolare effettivo" e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi di un documento di identificazione;
- d) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- e) conservare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell'assolvimento dei sopra citati obblighi;
- f) segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- g) comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni rilevate alle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Il mancato rispetto degli obblighi di identificazione del Cliente e del titolare effettivo e l'omessa/incompleta o tardiva conservazione dei relativi dati acquisiti possono comportare l'applicazione di sanzioni nei confronti di Deloitte & Touche S.p.A. e/o dei propri esponenti aziendali.

Si segnala che ai sensi dell'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio (*"Obblighi del cliente"*) i clienti hanno l'obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate che siano necessarie

per consentire alla nostra società, nella sua veste di soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio, di adempiere agli obblighi gravanti in capo alla stessa.

Vi invitiamo a prendere visione delle annesse “Scheda antiriciclaggio” e “Identificazione Titolare Effettivo”, necessarie ai fini dell’assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica della clientela. Entrambi tali schede dovranno esserci restituite debitamente compilate e firmate, unitamente alla documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo alla persona fisica che viene identificata (cfr. *supra* lett. b)).

### **Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell’incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) a Voi applicabili, per invitarVi a fornire, in contestualità all’accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l’avvio delle attività, dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per poter escludere tali rischi.

### **Disposizioni generali in materia di normativa anti-corruzione**

Deloitte & Touche S.p.A. (“Deloitte”) prende atto che la Società possa risultare soggetta alle leggi anticorruzione e/o a quelle che vietano l’erogazione di denaro o di qualsiasi altra utilità a taluni soggetti con l’intento di influenzarne il giudizio e le azioni in maniera indebita, ivi inclusa la normativa italiana, nonché, ove applicabili, le disposizioni del “U.S. Foreign Corrupt Practices Act” e del “United Kingdom Bribery Act” (UKBA). Deloitte può a sua volta risultare soggetta alle medesime normative. Deloitte è inoltre tenuta a rispettare il proprio Codice Etico e ha adottato direttive e procedure interne che proibiscono condotte illegali o non etiche.

In relazione alle prestazioni di servizi che saranno effettuate alla Società in esecuzione della presente Lettera di Incarico (i “Servizi”), Deloitte si impegna a non offrire, promettere o fornire utilità o qualsiasi altro vantaggio ad altri con l’intenzione di indurre tali soggetti ad agire in modo improprio o premiare comportamenti scorretti per favorire la Società, in violazione delle leggi applicabili e si impegna a rispettare la normativa anticorruzione applicabile nelle circostanze.

### **Decreto Legislativo n. 231/2001**

Deloitte ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001) e il proprio Codice Etico in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività.

La Società dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di Deloitte, presente sul sito internet [www.deloitte.com/codiceetico](http://www.deloitte.com/codiceetico). La Società condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nel rapporto con Deloitte.

### **Interruzione dell’Incarico**

Deloitte potrà recedere dall'accordo raggiunto con la sottoscrizione della Lettera di Incarico (il "Contratto") in qualsiasi momento, con effetto immediato mediante comunicazione scritta alla Società nel caso in cui a Deloitte fosse inibito svolgere i servizi oggetto della Lettera di Incarico a causa di (i) comprovate e soprattinte limitazioni derivanti dallo status di Deloitte di Member Firm di DTTL o di affiliata ad una Member Firm di DTTL e/o dai rapporti esistenti tra DTTL e/o Member Firms di DTTL e la Società; (ii) limitazioni derivanti dall'assoggettamento di Deloitte e/o di DTTL e/o Member Firms di DTTL alle normative nazionali ed internazionali esistenti o sopravvenute in tema di indipendenza e/o conflitti di interessi. In tali casi Deloitte, ove possibile, si impegnerà in buona fede a collaborare con la Società per limitare ogni conseguenza derivante dal recesso di Deloitte. Al di fuori della ipotesi di cui al presente comma, le Parti non potranno recedere dal Contratto.

\* \* \* \* \*

RingraziandoVi per l'opportunità fornитaci, Vi assicuriamo che svolgeremo il nostro incarico con la massima cura e riservatezza.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Francesco Legrottaglie  
Socio



Alessandra Cerruti  
Socio

Per accettazione:

Maire S.p.A.

Nome: \_\_\_\_\_

Posizione: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, dei paragrafi "Attestazioni degli Amministratori", "Legislazione competente e foro esclusivo", "Protezione dei dati personali" e "Riservatezza".

Maire S.p.A.

Nome: \_\_\_\_\_

Posizione: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

### SCHEDA ANTIRICICLAGGIO

Il Cliente, reso edotto degli obblighi e delle responsabilità previsti dall’articolo 22 del DLgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (il “**Decreto Antiriciclaggio**”), consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente, dichiara che:

- Le informazioni richieste e sotto elencate, contrassegnate con “(\*\*)” sono contenute nella visura camerale aggiornata a voi consegnata.
- Non sono intervenute modificazioni nei dati identificativi del cliente, del rappresentante legale e dell’eventuale persona fisica che ha sottoscritto l’incarico rispetto a quanto dichiarato alla nostra società in occasione di precedenti conferimenti di incarichi professionali.

DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE CONFERENTE L'INCARICO	
DATO RICHIESTO	
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE (**)	
SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP) (**)	
PARTITA IVA/CODICE FISCALE (***)	
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (*) (SOLO PER CLIENTE PERSONA FISICA) (SI'/NO)	
DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA CHE HA SOTTOSCRITTO L'INCARICO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	
DATO RICHIESTO	
COGNOME E NOME (**)	
CARICA SOCIALE/FUNZIONE AZIENDALE RICOPERTA (**)	
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP (**)	
CODICE FISCALE (**)	
DATA DI NASCITA (**)	
COMUNE DI NASCITA (**)	

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Data \_\_\_\_\_

Timbro \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**(\*) DEFINIZIONE DI PEP'S**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera dd) e art. 20 del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" – Politically Exposed Persons) si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

In particolare, sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

### IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il Cliente, reso edotto degli obblighi e delle responsabilità previsti dall'articolo 22 del DLgs. n. 231 del 21 novembre 2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (il “**Decreto Antiriciclaggio**”), vista la definizione di Titolare Effettivo di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lettera *pp*) e art. 20 del Decreto Antiriciclaggio, consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente, dichiara che:

- Non sono intervenute modificazioni nel Titolare Effettivo rispetto a quanto dichiarato alla nostra società in occasione di precedenti conferimenti di incarichi professionali;**
- Fornisce i seguenti dati relativi al soggetto/i identificato/i come Titolare Effettivo.**

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO		
COGNOME E NOME		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (**)	SI	NO
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP		
CODICE FISCALE		
DATA E COMUNE DI NASCITA		
PROFESSIONE/ATTIVITA' LAVORATIVA		
TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***)		
NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO		
DATA DI RILASCIО E DATA DI SCADENZA		
AUTORITA' DI RILASCIO		
DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ULTERIORE TITOLARE EFFETTIVO		
COGNOME E NOME		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (**)	SI	NO
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP		
CODICE FISCALE		
DATA E COMUNE DI NASCITA		
PROFESSIONE/ATTIVITA' LAVORATIVA		
TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***)		
NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO		
DATA DI RILASCIО E DATA DI SCADENZA		
AUTORITA' DI RILASCIO		
DATI IDENTIFICATIVI DELL'EVENTUALE ULTERIORE TITOLARE EFFETTIVO		
COGNOME E NOME		
APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DI PEP'S (*)	SI	NO
INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP		
CODICE FISCALE		
DATA E COMUNE DI NASCITA		
PROFESSIONE/ATTIVITA' LAVORATIVA		
TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (***)		
NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO		
DATA DI RILASCIО E DATA DI SCADENZA		
AUTORITA' DI RILASCIO		

Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Data \_\_\_\_\_

Timbro \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## (\*) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera *pp*) e art. 20 del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende "*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*".

Il Decreto Antiriciclaggio specifica i criteri da utilizzare per individuare il "titolare effettivo", affermando che nel caso di società di capitali si debba tener conto di quanto segue:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Senza alcun intento interpretativo delle definizioni normative sopra richiamate, a mero fine informativo si rileva che la figura del titolare effettivo è testualmente riconducibile esclusivamente ad una o più persone fisiche. Ne segue che, qualora il destinatario formale della prestazione professionale sia una entità giuridica, si devono effettuare verifiche a ritroso sino ad arrivare, qualora vi sia, alla persona fisica destinataria ultima degli effetti della prestazione. Alla luce dei parametri di riferimento forniti dalle sopra citate norme di legge, in via meramente esemplificativa e senza alcun intento esaustivo, si rileva che il "titolare effettivo" corrisponde alle seguenti persone:

- (i) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, attraverso una percentuale dei diritti di voto o di partecipazione al capitale sociale (o al patrimonio se il cliente non è una società di capitali) almeno pari al 25% più uno;
- (ii) la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza esercitano in altro modo il controllo sulla direzione del cliente;
- (iii) in caso di trust o fondazione, ove i beneficiari non siano ancora stati nominati, la categoria di persone nel cui interesse il trust o la fondazione sono istituiti o agiscono
- (iv) nei casi residuali dalle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

## (\*\*) DEFINIZIONE DI PEP'S

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera *dd*) Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" – Politically Exposed Persons) si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Santa Sofia, 28 - 20122 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.688.930,00 i.v.

Codice Fiscale/Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03049560166 - R.E.A. n. MI-1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominato anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

© Deloitte & Touche S.p.A.

In particolare, sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipe, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

## (\*\*\* ) DOCUMENTI IDENTIFICATIVI VALIDI

Per l'identificazione di soggetti italiani e soggetti comunitari sono considerati validi i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (i.e. la carta d'identità ed ogni altro documento di riconoscimento equipollente munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, dovendosi considerare equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da

un'amministrazione dello Stato). Per l'identificazione di soggetti non comunitari si applicano le disposizioni vigenti nel paese di: